



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Piazza Marconi, 2
C.A.P. 65011
C. F. 80001570680
TEL. 085/841403
P. IVA 00221020688
FAX 085/841623

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 41 DEL 15-07-2026**

,li 16-07-2026

Registro Generale n. 41

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA DEL SINDACO

N. 41 DEL 15-07-2026

Oggetto: Istituzione di Divieto di Sosta e di accesso Permanente in Via del Castello dall'entrata da Via Belvedere e tutta la piazzola di Via del Castello a nuova tutela pavimentazione.

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di luglio, il Sindaco **LATTANZIO FRANCESCO**

ORDINA

PREMESSO CHE:

- il Comune, quale ente proprietario delle strade comunali, provvede alla regolamentazione della circolazione mediante ordinanze motivate, rese note al pubblico attraverso la prescritta segnaletica stradale;
- sono stati recentemente ultimati i lavori di rifacimento e riqualificazione della pavimentazione stradale nei tratti di Via del Castello, Salita San Maurizio, Salita Via Belvedere e Largo Via del Castello;

- i predetti tratti stradali ricadono all'interno del centro abitato;

RICHIAMATI:

- il certificato di ultimazione dei lavori del 15/05/2026;
- il certificato di regolare esecuzione in fase di approvazione;
- la relazione tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico comunale, contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive e materiche della nuova pavimentazione, le risultanze del sopralluogo e la valutazione degli effetti prodotti dal transito e dalla sosta dei veicoli;

DATO ATTO, sulla base della predetta relazione tecnica, che:

- la pavimentazione presenta caratteristiche costruttive, materiche e di posa che richiedono una specifica protezione rispetto ai carichi, alle sollecitazioni dinamiche, alle manovre, alla sosta prolungata e alle possibili perdite di oli o altri liquidi provenienti dai veicoli;
- la conformazione dei luoghi, la limitata ampiezza dei tratti viari e degli spazi di manovra e le caratteristiche della pavimentazione rendono il transito e la sosta ordinaria dei veicoli suscettibili di determinare deterioramenti, cedimenti localizzati, abrasioni, macchie e ulteriori danneggiamenti;
- la conservazione dell'opera pubblica appena realizzata costituisce interesse pubblico, sia sotto il profilo della sicurezza e della regolare fruizione degli spazi, sia sotto il profilo della tutela del patrimonio comunale e della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche impiegate;
- sono state valutate misure meno restrittive, quali la limitazione della velocità, la regolamentazione della sola sosta e l'introduzione di limiti di massa, ritenute non sufficienti, per le ragioni analiticamente indicate nella relazione tecnica sopra richiamata, ad assicurare un'adequata tutela della pavimentazione e delle caratteristiche strutturali dei luoghi;

CONSIDERATO che il transito veicolare deve essere consentito esclusivamente nei casi in cui risulti strettamente necessario per esigenze di soccorso, sicurezza, pubblici servizi, manutenzione e accesso alle proprietà, nel rispetto delle condizioni e delle cautele stabilite dalla presente ordinanza;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- istituire, nei tratti puntualmente individuati nella planimetria allegata, il divieto permanente di transito dei veicoli;
- istituire sul Largo di Via del Castello il divieto permanente di sosta, con rimozione coatta;
- disciplinare tassativamente le categorie ammesse in deroga, al fine di contemperare la tutela della pavimentazione e del patrimonio comunale con le esigenze essenziali dei residenti, dei frontisti e dei servizi pubblici;

DATO ATTO che il provvedimento riguarda i singoli tratti stradali e trova fondamento nelle esigenze tecniche, strutturali e di tutela del patrimonio stradale indicate nella relazione istruttoria;

VISTI:

- gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, lettere b) e d), 7, 14, 37, 38, 39, 159 e 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della strada”;
- gli artt. 74, 115, 116, 120 e le ulteriori disposizioni applicabili del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada;
- gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto comunale e il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

Articolo 1 – Divieto permanente di transito

A decorrere dall’avvenuta installazione della prescritta segnaletica stradale è istituito il **divieto permanente di transito, valido tutti i giorni e nell’intero arco delle ventiquattro ore**, per tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti e dei frontisti, nei seguenti tratti:

- a) Via del Castello;
- b) Salita San Maurizio;
- c) Salita Via Belvedere;
- d) la piazzola denominata Colle di Via del Castello.

Resta in ogni caso consentita la circolazione pedonale.

Articolo 2 – Divieto permanente di sosta

Sul Largo di Via del Castello, nell’area esattamente individuata nella planimetria allegata, è istituito il **divieto permanente di sosta, valido dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, con rimozione coatta dei veicoli**.

Il divieto si applica anche ai veicoli dei residenti e dei frontisti, fatte salve esclusivamente le deroghe espressamente indicate nel successivo articolo 3.

Articolo 3 – Veicoli ammessi in deroga

Sono esclusi dal divieto di transito, limitatamente all’effettivo espletamento del servizio o dell’attività che giustifica l’accesso:

- a) i veicoli delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, del soccorso sanitario, della Protezione civile e degli altri servizi di emergenza;

- b) i veicoli comunali e quelli dei soggetti incaricati dal Comune, esclusivamente per l'esecuzione di attività istituzionali, di vigilanza, pulizia, raccolta dei rifiuti, manutenzione o gestione di servizi pubblici;
- c) i veicoli delle società erogatrici di servizi pubblici o di pubblica utilità, esclusivamente per interventi urgenti o programmati sulle reti e sugli impianti, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale, salvo i casi di comprovata emergenza;
- d) i veicoli al servizio di persone titolari di contrassegno unificato disabili europeo, esclusivamente quando diretti a immobili ubicati nei tratti interessati e per il tempo strettamente necessario alla salita o alla discesa della persona;
- e) i veicoli dei residenti e dei frontisti muniti di specifica autorizzazione comunale, esclusivamente per comprovate operazioni di carico e scarico presso immobili privi di altro accesso carrabile o di concreta alternativa logistica;
- f) i veicoli espressamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale per esigenze eccezionali, gravi e documentate, alle condizioni e con le cautele riportate nell'autorizzazione.

Le deroghe non costituiscono autorizzazione alla sosta ordinaria.

Le operazioni di carico e scarico devono essere effettuate senza interruzioni estranee alle operazioni medesime e per il tempo strettamente indispensabile. Terminata l'operazione, il veicolo deve essere immediatamente allontanato.

Tutti i veicoli autorizzati devono procedere a passo d'uomo, evitando manovre, accelerazioni, frenate o sterzate suscettibili di danneggiare la pavimentazione e rispettando gli eventuali limiti di massa, percorsi e ulteriori prescrizioni indicati nell'autorizzazione.

Articolo 4 – Autorizzazioni in deroga

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dal Responsabile dell'Area Tecnica, su istanza motivata dell'interessato e previa verifica:

- dell'effettiva necessità dell'accesso;
- dell'assenza di soluzioni alternative ragionevolmente praticabili;
- della compatibilità del veicolo e delle operazioni richieste con le caratteristiche della pavimentazione e dei luoghi;
- delle eventuali condizioni, limitazioni, orari, percorsi e cautele da osservare.

L'autorizzazione deve essere conservata a bordo del veicolo ed esibita agli organi di vigilanza.

Il Comune può sospendere o revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione in caso di uso improprio, inosservanza delle prescrizioni o sopravvenute esigenze di tutela della strada e della sicurezza della circolazione.

Articolo 5 – Decorrenza ed efficacia

La presente disciplina acquista efficacia esclusivamente dal momento dell'ultimazione e della verifica della prescritta segnaletica stradale.

L'Ufficio Tecnico redige apposito verbale di installazione, corredato da documentazione fotografica, contenente la data e l'ora di effettiva apposizione della segnaletica. Tale data costituisce il momento iniziale di efficacia dei divieti.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio non sostituisce l'obbligo di installazione della prescritta segnaletica stradale.

DISPONE

1. Segnaletica stradale

L'Ufficio Tecnico comunale provvede all'installazione, nei punti indicati nella planimetria allegata e nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento:

- del segnale di **DIVIETO DI TRANSITO**, figura II.46, corredato da pannello integrativo recante le eccezioni espressamente previste dalla presente ordinanza;
- dell'eventuale segnaletica di preavviso e di indicazione dei percorsi alternativi, nei punti dai quali è ancora possibile deviare;
- del segnale di **DIVIETO DI SOSTA**, figura II.74, corredato dal pannello di validità permanente "0-24" e dal pannello relativo alla zona di rimozione coatta;
- degli eventuali segnali di fine prescrizione e di ogni ulteriore segnale necessario a garantire chiarezza, continuità, visibilità e univocità della disciplina;
- ove tecnicamente necessario, di dissuasori o dispositivi fisici amovibili, conformi alla normativa vigente e collocati in modo da assicurare il tempestivo accesso dei mezzi di emergenza.

La segnaletica e gli eventuali dispositivi devono essere mantenuti costantemente visibili, efficienti e conformi alle disposizioni regolamentari.

2. Vigilanza

Il Servizio di Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

3. Sanzioni e rimozione

Salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge, le violazioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nei casi previsti dalla legge e dalla segnaletica installata, gli organi competenti dispongono la rimozione coatta dei veicoli, con spese a carico dei rispettivi proprietari.

4. Pubblicazione e comunicazioni

La presente ordinanza:

- è pubblicata all'Albo pretorio informatico e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune;
- è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale e mediante avviso ai residenti e ai frontisti interessati;
- è trasmessa al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri competente, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, al servizio di emergenza sanitaria 118, alla società incaricata della raccolta dei rifiuti, alle società erogatrici dei servizi pubblici essenziali e alla ditta esecutrice dei lavori;
- è conservata agli atti unitamente alla relazione tecnica, alla planimetria, al verbale di installazione e alla documentazione fotografica della segnaletica.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- relativamente alla natura, all'apposizione e alla legittimità della segnaletica stradale, ricorso amministrativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to LATTANZIO FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal *16.07.2026* al *31.07.2026*
Li *16.07.2026*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSSELLA MONACO

Copia conforme all'originale.
Li *16.07.2026*

IL SINDACO
LATTANZIO FRANCESCO

